



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Oggetto: protezione internazionale

Composta da

Giacinto Bisogni - Presidente -
Luigi Abete - Consigliere -
Eduardo Campese - Consigliere -
Giuseppe Dongiacomo - Consigliere -
Paolo Catalozzi - Consigliere Rel. -

R.G.N. 7184/2023

Cron.

CC – 22/09/2023

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7184/2023 R.G. proposto da

, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Di Pietro, con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Perugia, via XIV Settembre, 73

- *ricorrente* -

contro

Ministero dell'Interno

- *intimato* -

avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia n. 22/2023, depositata il 10 gennaio 2023;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 settembre 2023 dal Consigliere Paolo Catalozzi;

RILEVATO CHE:

- propone per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia, depositata il 26 settembre 2022, di reiezione dell'appello per la riforma dell'ordinanza del locale Tribunale che aveva



respinto le sue domande per il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria;

- dall'esame della sentenza impugnata emerge che a sostegno di tali domande il richiedente, nato in Gambia, aveva allegato di aver lasciato il paese di origine per timore di essere arrestato e condannato dalle autorità del suo Paese a causa del suo rifiuto di contrarre il matrimonio con una ragazza impostagli dai genitori;

- la Corte di appello ha disatteso il gravame con cui si censurava la decisione del giudice di primo grado nella parte in cui aveva respinto le domande per il riconoscimento delle domande di protezione sussidiaria o umanitaria;

- il ricorso è affidato a due motivi;

- il Ministero dell'Interno non spiega alcuna difesa;

CONSIDERATO CHE:

- con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5, sesto comma, e 19 t.u. imm. e 10, terzo comma, e 32 Cost., per aver la sentenza impugnata escluso che sussistessero i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria senza prendere posizione sui dedotti profili di vulnerabilità psichica – documentati nel corso del giudizio di appello – emergenti dal fatto di soffrire di disturbi schizofrenici;

- evidenza, sul punto, l'inadeguatezza del sistema sanitario gambiano a curare tale patologia, così come, in generale, tutte quelle aventi a oggetto disturbi mentali;

- analoga censura è formulata con il secondo motivo con riferimento al diverso paradigma dell'omesso esame di un fatto decisivo e controverso del giudizio;

- i motivi, esaminabili congiuntamente, sono fondati;

- il ricorrente ha riferito, offrendone sufficiente dimostrazione, di aver dedotto, a sostegno del motivo di appello vertente sul mancato riconoscimento della protezione umanitaria, la sopravvenuta



circostanza dell'essere affetto da disturbi di natura psichica e della inadeguatezza delle strutture sanitarie del paese di provenienza a offrire una adeguata cura;

- la Corte di appello ha disatteso tale motivo di gravame senza esaminare la deduzione della parte e limitandosi ad affermare che «non risultano sussistere le condizioni di legge e sempre per il già rilevato carattere strettamente privato delle ragioni che lo hanno portato a lasciare la sua nazione di origine»;

- ciò posto, si osserva che ai fini della verifica dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie l'essere affetto da gravi malattie o da disturbi mentali costituisce una condizione di vulnerabilità normativamente tipizzata dall'art. 2, comma 11, lett. h) bis, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, e impone all'organo giudicante un'attenta e dettagliata disamina dei rischi eventualmente configurabili a carico del ricorrente in caso di rimpatrio (cfr. Cass. 17 luglio 2020, n. 15322);

- pertanto, in presenza di una siffatta allegazione il giudice deve valutare se la stessa sia assistita da adeguata dimostrazione e, in caso di esito positivo, se esse mettano a rischio il suo diritto alla salute in caso di rientro nel Paese di origine, in ragione della natura e della gravità della patologia, della necessità di cure urgenti, dell'adeguatezza del sistema sanitario ivi vigente a curare tale patologia (cfr. Cass. 21 settembre 2022, n. 27544; Cass. 13 agosto 2020, n. 17118; Cass. 3 luglio 2020, n. 13765);

- orbene, la Corte di appello non ha fatto corretta applicazione di tali principi, omettendo di prendere in esame il fatto dedotto, potenzialmente idoneo a determinare un diverso esito della domanda proposta;

- la sentenza impugnata va, dunque, cassata con riferimento ai motivi accolti e rinviata, anche per le spese, alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione



P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata con riferimento ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 22 settembre 2023.

Il Presidente

